SULLA LEGITTIMITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI CIMAAV

CIMAAV rientra nei cd enti bilaterali, istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo rappresenta dunque la fonte primaria della loro regolazione. Si sottolinea, pertanto, l'origine contrattuale degli enti bilaterali, in quanto costituiti sulla base di un obbligo contrattuale, frutto dell'autonomia privata, che consiste non tanto nell'iscrizione all'ente, bensì nella sottoscrizione (o comunque nell'applicazione) del contratto collettivo che lo istituisce.

La legittimità della costituzione e del funzionamento di tali istituzioni si rinviene in primo luogo nella Carta Costituzionale. La bilateralità viene a rappresentare un importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare, assieme alla contrattazione collettiva, quella società democratica fondata sull'apporto delle formazioni espressioni della società civile, riconosciuta dalla Carta Costituzionale (**art. 2 Cost**).

La stessa riforma del titolo V della Costituzione (operata nel 2001) riconosce, accanto al principio di "sussidiarietà verticale" (Stato / Regioni / Enti locali), il principio di "sussidiarietà orizzontale" (**art. 118, 4. co. Cost**). Il soddisfacimento di interessi generali è possibile, dunque, grazie anche all'intervento di soggetti privati (singoli ed associazioni) nell'organizzazione e gestione di determinate attività. In tale contesto, gli enti bilaterali possono utilmente operare per assicurare taluni servizi e prestazioni di carattere sociale, che risultano più efficaci se forniti a livello territoriale. Non viene con ciò a modificarsi la natura "parastatale" del sindacato poiché le funzioni di indirizzo, controllo e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali restano di competenza pubblica. A questo proposito, la giusta valorizzazione delle specificità territoriali deve considerare la vocazione universalistica dei diritti civili e sociali fondamentali e di ciò occorre tener conto nella determinazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (**art. 117, comma 2 lett. m. Cost**).

Un'ampia serie di prestazioni sociali è offerta proprio dal sistema della bilateralità, attraverso la costituzione di Fondi appositamente istituiti e diffusi, oltre che nel settore agricolo, anche in quello edilizio, dell'artigianato e del commercio e turismo.

La configurazione giuridica dell'ente bilaterale rientra negli artt. 36 e ss. c.c. (associazione non riconosciuta), secondo l'indirizzo prevalente, oppure, per una tesi minoritaria, nella disciplina dei consorzi o di altre istituzioni private di cui all'art. 12 c.c.

Elemento comune di tali organismi è quello di essere preposti allo svolgimento di un'attività diretta a soddisfare interessi esplicitamente condivisi, pur essendo costituiti da soggetti controparti nel sistema di relazioni sociali e che mantengono la loro autonomia al di fuori dei vincoli assunti con la loro istituzione. Essi costituiscono sedi stabili di confronto tra le parti, volte a favorire collaborazione in ambiti tematici legati alla retribuzione ed al welfare.

Caratteristica distintiva rispetto alle normali associazioni non riconosciute è la regola della pariteticità che costituisce il tratto principale della contrattazione collettiva da cui traggono origine. Tale regola vale sia ai fini della composizione dell'ente, sia per la gestione e la presa di decisioni, dovendo queste essere assunte con il consenso di entrambi le parti sociali rappresentate.

Il settore dell'agricoltura si è storicamente caratterizzato per la presenza di forme di tutela bilaterale: fin dagli anni '50 sono state istituite le cd "casse *extra legem*" per indennità integrative in caso di malattia, infortunio, maternità, seguite nell'ultimo decennio dalla costituzione di fondi integrativi in materia sanitaria e pensionistica. Da ultimo le fonti regolatrici contrattuali sono rinvenibili nel CCNL Operai agricoli e florovivaisti (8, 60 e 62) ed il Cpl Bologna (art. 27 e 34).

Un esplicito riconoscimento di carattere generale del ruolo della bilateralità si è avuto con la "legge Biagi" (L. n. 30/2003 e relative norme di attuazione). Le attribuzioni degli enti bilaterali sono elencate nella definizione posta dall'art. 2, co. 1 lett. h. d. lgs. n. 276/2003: "*organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: [...] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; [...]*".

Particolare rilievo assume la questione relativa **all'obbligatorietà o meno del versamento contributivo da parte dell'impresa agli enti bilaterali**.

Secondo l'indirizzo prevalente, che riconduce le clausole istitutive degli enti bilaterali alla cd "parte obbligatoria" del contratto collettivo, in quanto destinate a regolare i rapporti tra le parti stipulanti e non invece alla cd "parte economico / normativa", quella cioè diretta a prestabilire i contenuti dei contratti individuali di lavoro, l'iscrizione e la relativa contribuzione all'ente bilaterale non sarebbe vincolante per l'impresa. Tale tesi si fonda sul richiamo ai principi costituzionali in materia di libertà associativa e di libertà sindacale negativa *ex* art. 39, co. 1 Cost. (la libertà del singolo - lavoratore e datore di lavoro- di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale ed al conseguente assetto contrattuale, comprensivo degli enti bilaterali), nonché alle regole del diritto comunitario sulla concorrenza. In tal senso si è più volte pronunciato il **Ministero del Lavoro**, a partire dalla **circolare n. 4/2004**, di interpretazione dell'art. 10 della legge Biagi (L. n. 30/2003) e da ultimo con la **circolare n. 43/2010 (all. 1)**, così come la **Corte di Cassazione** con le **sentenze n. 5625/2000 (all. 2)** e **n. 6530/2001 (all. 3)**.

Pare, però, rigida ed artificiosa la distinzione operata dalla dottrina tra "parte obbligatoria" e parte normativa" del contratto collettivo, non potendosi escludere, in realtà, in alcuni casi specifici una qualificazione diversa o "mista". In particolare, secondo autorevole dottrina (G. Giugni "La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro", Giuffré, Milano e più di recente V. Bavaro "Gli enti bilaterali nella legislazione italiana") *nel settore assistenziale e previdenziale, il contratto o la clausola potranno porre in essere un rapporto di tipo associativo in quanto valgano come contratto costitutivo di un ente munito di una propria soggettività*". Al riguardo, si può richiamare anche il criterio di inscindibilità delle clausole contrattuali, previsto in genere nelle disposizioni finali della contrattazione collettiva, ai fini della loro corretta interpretazione.

Rifacendosi, d'altro lato, all'origine contrattuale degli enti bilaterali si può configurare il finanziamento a detti enti come "prestazione accessoria dell'obbligo contrattuale", nel senso che <u>l'impresa che applica il contratto collettivo (che sia iscritta o meno alle associazioni firmatarie) si impegna, di conseguenza, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da esso, inclusi quelli correlati alla costituzione dell'ente bilaterale</u>.

A prescindere dalla natura retributiva o previdenziale o assistenziale delle prestazioni erogate dalla bilateralità, non si può ritenere che esse siano estranee alla sfera giuridica individuale di ciascun lavoratore. La questione si pone in modo evidente per i versamenti connessi a prestazioni

economiche fornite dagli enti bilaterali. La mancata adesione ed in particolare il mancato versamento dei contributi all'ente si traduce in minori prestazioni e dunque, se non altrimenti garantite, in uno svantaggio economico per il lavoratore. L'impresa potrebbe, pertanto, essere chiamata a rispondere della perdita delle relative prestazioni e degli eventuali danni subiti dal lavoratore per mancata contribuzione. **Le prestazioni in esame, seppur condizionate al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli (ad es. malattie, infortuni) non diventano per ciò stesso "eventuali" nel senso di facoltative**: eventuale è il fatto che le origina, ma non il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento conseguente. Ciò in coerenza con la funzione sociale tipica della parte economico / normativa del contratto collettivo di realizzare *ex* **artt. 3 e 36 Cost.** una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

Sul punto è necessario distinguere tra "oggetto delle prestazioni", che sono dovute sulla base del contratto collettivo a tutti i lavoratori, e "soggetti erogatori", che possono anche non essere gli enti bilaterali.

In conclusione, **le clausole contrattuali, che stabiliscono prestazioni aggiuntive o integrative previste dalla bilateralità, si configurano come obbligatorie per tutti i datori di lavoro che applicano il contratto collettivo e costituiscono un diritto per i lavoratori**, a prescindere dal fatto che vengano assicurate per il tramite degli enti bilaterali o attraverso qualunque altra forma di erogazione diretta da parte del datore di lavoro. L'impostazione è stata fatta propria dal Ministero del lavoro nella menzionata circolare n. 43/2010 (**all.1**), che si esprime per l'obbligatorietà del riconoscimento a favore del lavoratore di prestazioni integrative o aggiuntive di welfare negoziale, qualificando le stesse come "un diritto contrattuale del singolo lavoratore" e l'iscrizione all'ente bilaterale nient'altro che una modalità di adempiere al conseguente obbligo, dovendo il datore di lavoro che non aderisca al sistema bilaterale di riferimento, assicurare analoghe forme di tutela, anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. Si sposta dunque l'accento dalla vincolatività per le imprese al riconoscimento di diritti di natura retributiva, come retribuzione aggiuntiva o integrativa, per tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo.

Avv. Massimo Mazzanti

1

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 15/12/2010
Prot. 04 / UL / 0006380 / P

CIRCOLARE N. 43 DEL 15/12/2010

Alla Direzione generale per l'attività ispettiva

Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Alla Direzione generale per le politiche previdenziali

Alla Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione

Alla Direzione Generale del mercato del lavoro

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS – Direzione Generale

All'INAIL – Direzione Generale

All'ENPALS – Direzione Generale

All'INPDAP – Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Presidenze o Segreterie Generali di:

CGIL
fax 06/8476411

CISL
fax 06/8473314

UIL
fax 06/4753295

UGL
fax 06/3201944

CISAL
fax 06/3212521

CONFSAL
fax 06/5818218

SINPA
fax 02/89540460

CONFINDUSTRIA
fax 06/5923713

CONFCOMMERCIO
fax 06/5898148

CONFESERCENTI
fax 06/4746886

CONFAPI
fax 06/6780930

ABI
fax 06/6767457-313

ANIA
fax 06/3227135

CONFSERVIZI
fax 06/47865250-1

CONFETRA
fax 06/8415576

CONFARTIGIANATO
fax 06/70454320

CNA
fax 06/44249511

CASARTIGIANI
fax 06/5755036

CLAAI
fax 06/6877580

CONFAGRICOLTURA
fax 06/68806908

COLDIRETTI
fax 06/4742993

CIA
fax 06/3204924

COPAGRI
fax 06/42027007; 06/42391397

LEGA COOPERATIVE
fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE
fax 06/68134236

UNCI
fax 06/39375080

AGCI
fax 06/58327210

UNICOOP
fax 06/44249995

CIDA
fax 06/97605109

CONFEDIRMIT
fax 06/77204826

CUQ
fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI
fax 06/3225558

CONFAIL
fax 02/29525692 – 06/44700197

ASSOLAVORO
fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA
fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI
fax 06/54229876

USAE
fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO
fax 06/32500942

ACRI
fax 06/68184269

CIPA
fax 055/350418

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
fax 06/5408282

LORO SEDI

Oggetto: *versamento contributi enti bilaterali*

Con la presente circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi – a cui si dà risposta cumulativa e unitaria attraverso questa nota interpretativa.

Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato – a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) – nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

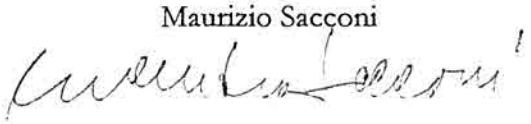
Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano – come nel settore dell'artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su

base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare – ex articoli 3 e 36 della Costituzione – una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maurizio Sacconi



GRUPPO 24 ORE

LEX 24

www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/

Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 5 maggio 2000, n. 5625

Integrale

Contratto collettivo - Sfera di efficacia - Clausole regolanti i rapporti tra le oo.ss. stipulanti - Applicabilità ai singoli lavoratori - Configurabilità - Esclusione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6 ottobre 1995 Mario Angeli più 73 convenivano davanti al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda energetica municipale (Aem) e il Premungas (Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del Gas) al fine di ottenere la restituzione delle somme da loro e dall'Aem versate al Premungas dal giorno della loro assunzione, fino alla data del loro collocamento a riposo. In subordine, chiedevano la restituzione delle stesse somme a partire dall'11 novembre 1988, o in ulteriore subordine, il pagamento onnicomprensivo di lire 160.000 per ogni anno di anzianità, anche precedente il 1981.

Esponevano i ricorrenti di avere conservato i diritti precedentemente acquisiti all'atto della municipalizzazione delle relative aziende, provenendo tutti da aziende del settore, e di essere stati iscritti obbligatoriamente al Premungas, nonostante gli enti di provenienza fossero stati municipalizzati solo nel 1981, dopo che l'iscrizione obbligatoria al fondo era venuta meno per effetto dell'Accordo Interconfederale del 1976.

I ricorrenti non avrebbero potuto, comunque, usufruire delle condizioni delle integrazioni dei trattamenti di previdenza, sia perché non avevano raggiunto le relative condizioni, sia per aver raggiunto tetti pensionistici non integrabili: per questo essi avevano ricevuto una somma una tantum di lire 50.000 per ogni anno di servizio successivo al 1980. Il c. c. n. l. del 1988 per le aziende municipalizzate aveva previsto l'istituzione di un fondo di diverso tipo che avrebbe dovuto tenere il posto del Premungas, ma tale obiettivo non fu realizzato, con grave danno dei ricorrenti quantificabile nelle somme versate da loro stessi e dall'Aem al Premungas, quanto meno a partire dall'entrata in vigore del c. c. n. l. del 1988, o, in ulteriore subordine, quantificabile agli importi già erogati agli altri dipendenti collocati a riposo, nella misura di lire 160.000 annue.

Costituitasi in giudizio, l'Aem negava il preteso inadempimento ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione dei contributi. Rilevava, inoltre, l'inammissibilità delle domande proposte da 16 ricorrenti, in quanto già respinte sia dal Pretore che dal Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato.

A sua volta il Premungas eccepiva l'improponibilità dei ricorsi per omessa osservanza delle formalità del ricorso al Consiglio di Amministrazione del fondo e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande.

Con sentenza del 19 marzo 1996 il Pretore adìto respingeva le domande.

Proponevano appello 70 degli originari 74 ricorrenti, mentre sia l'Aem sia il Premungas resistevano, proponendo a loro volta appello incidentale, contestando il mancato accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di cosa giudicata.

Intervenivano in causa tre degli originari ricorrenti, Casanova, Monno e Sommariva facendo propri i motivi di appello degli altri ricorrenti.

Con sentenza del 12 luglio 1997, il Tribunale di Milano dichiarava il passaggio in giudicato della sentenza pretorile riguardante Mario Angeli non appellante, e confermava, per il resto, la medesima sentenza, respingendo gli appelli principale ed incidentale.

Osservava il Tribunale che gli appellanti, secondo le difese da ultimo formulate, deducevano esclusivamente un inadempimento contrattuale, sicché le loro richieste dovevano essere qualificate non più come adempimento di un obbligo, ma come risarcimento per l'inadempimento di un obbligo, costituito dalla mancata attuazione - da parte degli enti appellati - dell'art. 55 del c. c. n. l. dell'11 novembre 1988.

Secondo il Tribunale l' art. 55 del c. c. n. l., non contenendo alcuna specificazione dei termini della futura contrattazione, poteva costituire base esclusivamente di una responsabilità precontrattuale, implicando soltanto un dovere di aprire le trattative, ma non certo di condurle in porto con un determinato contenuto. Nel caso di specie, non solo le trattative erano state aperte, ma si era anche giunti ad un accordo in base al quale gli appellanti avevano ricevuto una indennità una tantum il cui valore non poteva essere contestato in quanto frutto della libera determinazione della volontà dei contraenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, Annunziata e gli altri lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito l'Aem e il Premungas con distinti controricorsi. L'Aem ha, altresì, formulato tempestivo ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta - ai sensi dell'art. 335 c. p.c. - la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.

Col primo motivo del ricorso principale - deducendo la violazione dell'art. 24 Cost. - lamentano i ricorrenti che il Tribunale, stigmatizzando le espressioni critiche contenute nell'atto di appello, avrebbe istillato nell'animo dei ricorrenti una sorta di metus reverentialis atto a turbare o compromettere l'esercizio dei loro diritti di difesa.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato, non solo perché attiene ad un passo della motivazione della sentenza impugnata certamente non determinante per il giudizio finale, ma anche perché le espressioni usate non sono tali da ostacolare o compromettere, comunque, l'esercizio dei diritti di difesa delle parti ricorrenti, non sprovvisti di adeguata assistenza legale.

Col secondo motivo, denunziando la violazione degli artt. 132, 118 e 112 c. p.c., osservano i ricorrenti che il Tribunale ha respinto le loro domande "adducendo motivazioni diverse da quelle addotte dal Pretore". Mentre, infatti, quest'ultimo aveva affermato l'obbligatorietà contrattuale della iscrizione al fondo e, quindi, l'irripetibilità delle somme conferite dai lavoratori, il Tribunale aveva, invece, rigettato l'appello sul presupposto dell'avvenuta osservanza dell'art. 55 del c. c. n. l. cit.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso nel dispositivo di pronunziare sull'appello incidentale dell'Aem, e non avrebbe, ancora, dato atto dell'intervento di Casanova, Monno e Sommariva, limitandosi la pronunzia solo nei confronti degli originari appellanti.

In ordine al primo profilo del motivo in esame è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi" - come nella fattispecie in esame - confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. tra le altre, Cass. 10 aprile 1997, n. 3100).

La seconda doglianza attiene ad una carenza della sentenza impugnata che, alla stregua di un errore materiale, non può formare oggetto di esame in questa sede di legittimità, potendo, piuttosto essere emendato attraverso l'apposita procedura prevista dall'art. 287 c. p.c. (conf. Cass. 5 febbraio 1994, n. 1191).

Col terzo motivo - deducendo la violazione dell'art. 2065 c. c. in riferimento all'art. 55, lett. b) del c. c. n. l. 11 novembre 1988 ed all'art. 61, lett. b) del c. c. n. l. 2 agosto 1991 - lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non aveva tenuto nel debito conto il disposto dell'art. 55 del c. c. n. l. del 1988 il quale non imponeva alle parti un generico dovere di trattare, ma conteneva precise linee programmatiche del progetto di riforma.

Anche questo motivo non merita accoglimento.

Prospettando la censura esclusivamente in termini di violazione o di falsa applicazione di una norma di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c. p.c., i ricorrenti hanno invocato una disposizione non più vigente del codice civile - quale appunto l' art. 2065 c. c. - il quale soltanto prima della soppressione dell'ordinamento corporativo riconosceva alle ordinanze corporative ed agli accordi economici collettivi forza e valore di legge per "tutti coloro che esercita(va)no la loro attività nel ramo di produzione" regolato da quegli atti.

Né è possibile dedurre dall'invocata disposizione del c. c. n. l. 11 novembre 1988 l'esistenza di diritti ed obblighi la cui violazione possa assumersi a fondamento di pretese azionabili in questa sede.

Come è stato correttamente rilevato dal Tribunale, l'art. 55 di quel contratto collettivo, limitandosi a stabilire che "le parti ribadiscono la priorità e l'urgenza del problema dei lavoratori che - in base al sistema attuale - hanno la prospettiva di non percepire alcuna integrazione all'atto del pensionamento", prefigurava soltanto mere linee programmatiche di un intervento futuro, che impegnava le parti contraenti costituendo, se mai, base esclusivamente di responsabilità precontrattuale.

In ogni caso, è possibile individuare nel c. c. n. l. in esame i contenuti di una clausola c. d. obbligatoria destinata piuttosto a regolare i

comportamenti dei soggetti collettivi contraenti.

Come è noto, nell'ambito di un contratto collettivo possono distinguersi varie parti a seconda del loro contenuto. Vi è, innanzi tutto, la parte economica, che costituiva l'unico contenuto dei più antichi contratti collettivi, denominati contratti (o concordati) di tariffa, concernente il trattamento economico dei lavoratori (retribuzioni, indennità aggiuntive, indennità speciali ecc.). In seguito l'ambito di tali contratti si estese ad altri aspetti del rapporto di lavoro (durata giornaliera, ferie, criteri per l'attribuzione della qualifica, servizi disciplinari ecc.): questo insieme di disposizioni costituisce la parte normativa del contratto collettivo, che, insieme, alla parte economica, ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria.

Col tempo, nel corso dei rinnovi contrattuali, quel contenuto tradizionale si è venuto arricchendo con l'inserimento sempre più frequente di clausole destinate non a disciplinare direttamente il rapporto di lavoro, ma a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti collettivi.

Tali clausole non svolgono un immediato e diretto effetto normativo sui contratti e sui rapporti di lavoro, ma creano, attraverso vari congegni, obblighi a carico delle parti stipulanti, il cui contenuto consiste nello svolgimento di alcune attività positive, che svolgono spesso una funzione strumentale rispetto agli istituti normativi.

La tipologia di queste clausole è assai diversificata da quelle riguardanti la futura produzione contrattuale o l'organizzazione dei diversi livelli di competenza (rinvio alla contrattazione aziendale, rinnovi contrattuali ecc.) a quelle sulla istituzione, formazione e funzionamento di organi di conciliazione e arbitrato; dalle clausole di carattere sindacale vero e proprio (elezione degli organi di rappresentanza sindacale, commissioni interne, assemblee di fabbrica, trattenute di contributi sindacali, ecc.) a quelle sulla costituzione di commissioni paritetiche con compiti interpretativi o in materia di trasferimenti, di cottimo ecc.; dalle clausole che disciplinano l'attività delle organizzazioni sindacali in ordine alla costituzione e al funzionamento di casse di previdenza o di assistenza a quelle di tregua o pace sindacale ecc.

La particolarità di tali clausole sta nel fatto che gli obblighi da esse previsti possono essere attuati solo dalle associazioni sindacali stipulanti, anche se gli effetti positivi, da esse derivanti, sono destinati a riversarsi sui lavoratori e sui datori di lavoro appartenenti ad una determinata categoria. Esse, quindi, non si rivolgono alle parti del rapporto di lavoro e non creano obblighi a carico di dette parti, siano esse iscritte alle associazioni sindacali stipulanti o semplicemente aderenti alla disciplina dettata dal contratto collettivo.

Solo una volta che le associazioni stipulanti abbiano adempiuto ai loro obblighi, istituendo gli organismi contrattuali previsti, l'attività di questi, si svolge (ed è in alcuni casi obbligatoria) non solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti ma anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti, abbiano fatto riferimento nei contratti individuali di lavoro al contratto collettivo di categoria.

Ne consegue che, come esattamente ritenuto dal Tribunale, prima di tale evento, nessuna pretesa poteva essere avanzata dai ricorrenti sulla base della disposizione collettiva richiamata.

Con l'ultimo mezzo di impugnazione - denunziandosi la violazione degli artt. 3, 35 e 36 Cost. - i ricorrenti ritengono di essere stati discriminati con il riconoscimento di una indennità una tantum di lire 50.000 per ogni anno di anzianità, rispetto a quella che verrà riconosciuta ai colleghi collocati a riposo successivamente, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dalle oo.ss. il 16 aprile 1997.

Il motivo è inammissibile sia perché dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, sia perché, comunque, con esso si richiede sostanzialmente un giudizio di merito sul contenuto della contrattazione collettiva, non sindacabile in questa sede (di legittimità).

Del tutto inconferente è poi il richiamo dell'art. 36 Cost. riferibile solo ai minimi retributivi, mentre riguardo ai nuovi benefici non può configurarsi alcun diritto quesito, ma solo una aspettativa di mero fatto dei lavoratori già cessati dal servizio.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale (condizionato), l'Aem denuncia la carente o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c. c. : a suo giudizio nessun inadempimento contrattuale è imputabile all'azienda non esistendo a suo carico alcun obbligo diverso da quello relativo al versamento dei contributi. L'obbligo contrattuale asseritamente inadempiuto, gravava esclusivamente sulle associazioni sindacali stipulanti il c. c. n. l., sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'azienda.

Quanto all'eccezione di "giudicato" sollevata dall'azienda nei confronti dei ricorrenti sopra indicati, secondo l'azienda erroneamente il Tribunale aveva considerato la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale formulata nel presente giudizio come diversa da quella su cui si era formato il giudicato: anche nei precedenti giudizi i ricorrenti avevano chiesto la restituzione dei contributi a titolo di risarcimento del danno, sicché la domanda attuale coincide con quella precedente, sia per petitum che per causa petendi.

È sufficiente rilevare che, trattandosi di ricorso incidentale condizionato, lo stesso resta assorbito in conseguenza del rigetto di tutti i motivi del ricorso principale.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la Corte riunisce i ricorsi. Respinge il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale (Omissis).

GRUPPO 24 ORE

LEX 24

www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 10 maggio 2001, n. 6530

Integrale

Assicurazioni sociali - Sgravi contributivi - Aziende operanti nel mezzogiorno - Diritto - Spettanza - Presupposti - Individuazione - Soggetti beneficiari - Inclusione di aziende che non hanno versato i contributi agli enti regionali bilaterali per l'artigianato - Configurabilità - Sussistenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -avendo accertato che la società in nome collettivo T. F.lli di T. A. e C. aveva fruito del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali pur non avendo provveduto al versamento dei contributi dovuti all'E. B. A. V. e nel presupposto che l'omissione integrasse la violazione al disposto dell'articolo 3 del decreto legge numero 71 del 1993, convertito nella legge numero 151 del 1993- ottenne dal pretore di Verona l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori relativi alla non spettante fiscalizzazione. L'opposizione proposta dalla società intimata fu accolta dal pretore con pronuncia resa il 29 maggio 1997. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale ha rigettato l'appello interposto dall'ente. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che dall'obbligo del versamento dei contributi di cui sopra, previsto dalla contrattazione collettiva, era esentata la società opponente, non avendo essa aderito alle associazioni di categoria che avevano stipulato gli accordi e rientrando la parte della contrattazione prevedente l'istituzione degli enti bilaterali (operativi solo in quattro regioni italiane) e la contribuzione in favore degli stessi tra le clausole di natura obbligatoria per le sole parti contraenti, e non tra gli istituti economici e normativi al cui rispetto è subordinato per le imprese artigiane in forza del citato articolo 3, il riconoscimento del beneficio in questione.

Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo.

L'impresa intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ente ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 5, commi 5 e 8, del decreto legge numero 148 del 1993 (convertito nella legge numero 236 del 1993), 3 del decreto legge numero 71 del 1993 (convertito nella legge numero 151 del 1993), 36 della legge numero 300 del 1970 1 e 6, nono comma, del decreto legge numero 338, del 1989 (convertito nella legge numero 389 del 1989), 1362 e seguenti del codice civile e vizio di motivazione- sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la clausola pattizia prevedente la costituzione dell'ente bilaterale per l'artigianato veneto svolga una efficacia meramente obbligatoria tra le parti stipulanti il contratto collettivo e non rientri tra gli istituti normativi e obbligatori stabiliti nello stesso, e ciò perché la stessa, in quanto disciplinante la costituzione di un fondo-ente di sostegno del reddito a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore di riferimento, appartiene alla categoria di tipo istituzionale, che, venendo a espletare in concreto la sua funzione una volta che i fondi di sostegno vengano a esistere, ha come destinatari del beneficio economico tutti i soggetti operanti nel settore e, quindi, con riferimento ai lavoratori, incide sul trattamento economico minimo tutelato costituzionalmente del quale entra integralmente a farne parte.

La censura è infondata.

Occorre rilevare che, per quanto testualmente disposto dall' articolo 3 del decreto legge numero 71 del 1993 (convertito dalla legge numero 151 dello stesso anno), "per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 (e cioè, rispettivamente, gli sgravi contributivi per le aziende del Mezzogiorno e la fiscalizzazione degli oneri sociali) è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro". La disposizione introdusse quindi

un ulteriore obbligo nei confronti delle imprese artigiane rispetto alla disciplina valida in via generale in materia di fiscalizzazione (articolo 6 nono comma del decreto legge numero 338 del 1989 convertito nella legge numero 389 del 1989), limitando questa l'accesso al beneficio al rispetto delle sole clausole salariali della contrattazione collettiva di categoria, estendendo l'obbligo degli imprenditori al rispetto anche della parte normativa della contrattazione stessa, e cioè di quella diretta a prestabilire i contenuti dei contratti individuali di lavoro.

Orbene -per quanto risulta dalla sentenza di merito del primo grado alla quale quella impugnata sostanzialmente per tale parte ricostruttiva rinvia- in attuazione di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane, venne istituito nella Regione Veneto, con l'accordo interconfederale del 21 dicembre 1989, l'E. B. A. V. avente lo scopo di realizzare "gli interessi dei lavoratori, delle imprese artigiane, degli imprenditori artigiani e dei loro familiari" attraverso una serie di prestazioni (progetti di formazione professionale, miglioramento delle condizioni ambientali delle aziende, interventi di sostegno per settori in crisi, pensioni integrative), prevedendosi l'obbligo, a carico dei datori di lavoro e, in minima parte, dei lavoratori, del versamento di quote di finanziamento dei fondi finalizzati agli interventi di sostegno del reddito.

La questione sottoposta al giudice del merito era quella di rispondere al quesito se la clausola, prevedente l'adesione all'E. B. per l'A. V. per l'ottenimento delle prestazioni in tale modo finanziate, rientrasse tra gli istituti di parte economica (contenente la regolamentazione diretta dei trattamenti retributivi) e di parte normativa (regolante i rapporti individuali di lavoro) del contratto collettivo di riferimento.

Con argomentazioni correttamente svolte sotto il profilo giuridico, il tribunale ha ciò escluso, principalmente osservando che, a fronte dell'obbligo dei versamenti, non corrispondeva un diritto dei singoli lavoratori al conseguimento di prestazioni, erogabili, tra l'altro, solo qualora compatibili con le disponibilità economiche degli enti bilaterali, ritenendo quindi che la previsione rientrasse tra le clausole "obbligatorie" del contratto, quelle cioè destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti.

E invero, conformemente a quanto ritenuto in dottrina, va rilevato che deve riconoscersi natura retributiva solo alle prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in sostituzione di precisi obblighi del datore di lavoro, mentre le altre di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli hanno natura previdenziale e assistenziale, come del resto espressamente riconosciuta dall'articolo 27 -comma 2, lettera f) - del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995 numero 797 (come riformulato dall' articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 numero 314). che ha inoltre escluso dalla base imponibile i contributi e le somme versate a tale titolo dai datori di lavoro, da ciò derivando che, non rientrando gli stessi nella nozione di retribuzione imponibile non può giocoforza configurarsi la clausola che li prevede come facente parte di "istituti economici e normativi" in materia retributiva. Né varrebbe obiettare che essi, essendo assoggettati al contributo di solidarietà, dovrebbero pur sempre fare parte del trattamento retributivo in senso ampio. A questo proposito deve porsi nel dovuto rilievo che il legislatore ha mostrato di ben tenere conto della distinzione, avendo disposto, con riferimento alle "casse edili" - assimilabili, sia pure solo parzialmente, agli enti bilaterali-, la esclusione dalla base imponibile non opera per le somme versate per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, e cioè per quanto a carico delle casse stesse in favore dei lavoratori in sostituzione di precisi obblighi dei datori di lavoro (articoli 9 e 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991 numero 103, convertito nella legge numero 166 del 1991).

D'altra parte, è sintomatico che proprio in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile, diversamente da quanto previsto per il settore dell'artigianato, espressamente si è stabilito -proprio a ragione dalla funzione di concreto, e non solo aleatorio, intervento cui le casse edili adempiono in favore dei lavoratori- che "gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione" (articolo 29 comma 3, decreto legge 23 giugno 1995 numero 244 convertito nella legge numero 341 del 1995).

Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente al rimborso alla società resistente delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare alla società in nome collettivo T. F.lli di T. A. e C. le spese del giudizio che liquida in lire 35.000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi.